



Lezione di fine corso a.a. 2011-2012



- ❖ **Art. 15, comma 13 del D.L. 185/2008:** “Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono **valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio** in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all’esercizio successivo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

- ❖ **Decreto 27 luglio 2011:** Estensione a tutto il 2011 delle misure anticrisi in materia di valutazione di titoli e di calcolo della solvibilità corretta dei gruppi assicurativi di cui all’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (11A10735)
 1. Le disposizioni di cui all’art. 15, commi 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Verso un nuovo concetto di **Perdita durevole?**